

Decreto del 28 maggio 2010, n. 114 Pres.

Bollettino Ufficiale Regionale del 9 giugno 2010, n. 23

LR 18/2005. Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Preambolo

IL PRESIDENTE

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) e successive modifiche, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea serie C 16 del 22 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento delle imprese nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2009;

Vista la decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 "Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile";

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 17 dicembre 2008, n. 0342/Pres., con il quale è stata data attuazione ai sopra citato titolo III, capo I, della legge regionale 18/2005;

Visto l'articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

- a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;
- b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;
- c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;
- d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Visto l'articolo 48, comma 2, della legge regionale 18/2005, in base al quale gli interventi sopra indicati sono attuati dalle Province in conformità al regolamento regionale;

Visto il Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con proprio decreto 7 agosto 2006, n. 0237/Pres., con il quale è stata data attuazione all'articolo 48 della legge regionale 18/2005;

Ritenuto, al fine della semplificazione della produzione normativa regionale e del coordinamento degli interventi regionali di politica attiva del lavoro, di adottare un testo unico regolamentare attuativo degli articoli da 30 a 33 e 48 della legge

regionale 18/2005 procedendo alla contestuale abrogazione dei due Regolamenti sopra citati;

Visto il Programma triennale regionale di politica del lavoro 2010 - 2012, annualità 2010, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010, n. 943;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 16 aprile 2010 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 865, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", di seguito Regolamento;

Sentito l'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 12 maggio 2010 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 13 maggio 2010 ha esaminato ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005 il Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2010, n. 963, con la quale è stato approvato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";

Decreta

Articolo Unico: [Emanazione del "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, l...

1. È emanato il "Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 1: Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, in attuazione degli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 48 e 77 della legge regionale 9 agosto

2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi per interventi di politica attiva del lavoro, anche al fine dell'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati dalla Giunta regionale.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi per i seguenti interventi:

- a) ai sensi degli articoli 30, 32 e 48, comma 1, lettera a), della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative;
- b) in via eccezionale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge regionale 18/2005, per l'assunzione con contratti a tempo determinato;
- c) ai sensi degli articoli 31 e 48, comma 1, lettera b), della legge regionale 18/2005, per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese;
- d) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato;
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera c), della legge regionale 18/2005, per la frequenza di corsi di riqualificazione.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi
Allegato 1 Articolo 2: Articolo 2 Finalità**

1. Attraverso gli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sostenuti l'assunzione, l'inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative, la stabilizzazione occupazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali da parte dei seguenti soggetti, cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione, residenti sul territorio regionale:

a) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad almeno una delle seguenti categorie:

- 1) disoccupati da almeno 12 mesi;
- 2) disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ai sensi della normativa nazionale vigente in materia;
- 3) donne disoccupate che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
- 4) uomini disoccupati che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;
- 5) disoccupati ai quali manchino non più di cinque anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa;

b) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- 1) donne disoccupate che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età;
- 2) uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;
- 3) disoccupati ai quali manchino non più di tre anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento

pensionistico secondo la vigente normativa;

c) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che hanno perso la propria occupazione e sono disoccupati a seguito di uno dei seguenti eventi, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro secondo la procedura prevista dall'articolo 46 della legge regionale 18/2005:

1) licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro);

2) licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali);

3) interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;

4) dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione della posizione contributiva o dall'omesso versamento dei contributi previdenziali;

d) soggetti a rischio di disoccupazione: ai fini del presente regolamento sono tali:

1) coloro che sono stati sospesi dal lavoro a seguito di cessazione, anche parziale, di attività dell'azienda, ovvero di assoggettamento del datore di lavoro ad una delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 223/1991, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria;

2) coloro che sono stati sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberi;

e) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale: ai fini del presente regolamento sono tali coloro che siano stati sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla cassa integrazione guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro;

f) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, ai fini del presente regolamento sono tali i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 10 abbiano prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a trentasei mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

2) contratto di lavoro intermittente;

3) contratto di formazione e lavoro;

4) contratto di inserimento;

5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

6) contratto di lavoro a progetto;

7) contratto di lavoro interinale;

8) contratto di somministrazione di lavoro;

9) contratto di apprendistato.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 3: Articolo 3 Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

a) disoccupati: coloro che hanno acquisito lo stato di disoccupazione ai sensi del Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2006, n. 227;

b) partecipazione prevalente: una partecipazione superiore al cinquanta per cento del capitale sociale di un'impresa.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 4: Articolo 4 Beneficiari degli incentivi

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e d), i seguenti soggetti:

a) imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;

b) cooperative e loro consorzi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

a) se imprese, risultare iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale;

b) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio regionale, risultare altresì iscritti al Registro regionale delle cooperative;

c) se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia, avere sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, purché il rapporto di lavoro per la cui instaurazione è chiesto il contributo si svolga in Friuli Venezia Giulia;

d) se imprese artigiane, risultare altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane;

e) se associazioni o fondazioni, avere una sede nel territorio regionale;

f) se prestatori di attività professionali in forma individuale, associata o societaria, svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nel territorio regionale;

g) rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;

h) non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, a licenziamenti collettivi ai sensi

degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991, per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede l'incentivo ai sensi del presente regolamento;

i) se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

j) se imprese, non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A o nell'allegato B, a seconda del regime di aiuto in base al quale viene richiesto l'incentivo. Se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, quest'ultima non deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori.

3. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera c):

a) nell'ipotesi di creazione di nuove imprese, le imprese aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, ovvero di cui all'articolo 7, commi 5 e 6;

b) nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni prevalenti nel capitale sociale di imprese, i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), ovvero i soggetti di cui all'articolo 7, comma 9.

4. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e).

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 5: Articolo 5 Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo indeterminato e l'inserimento in cooperative

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Per beneficiare degli incentivi previsti dal presente articolo, i soggetti da assumere appartengono, alla data di presentazione della domanda di contributo, ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), numeri 1 e 2, c), d) ed e).

3. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni a tempo indeterminato soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione consensuale del contratto di lavoro;

c) avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale;

d) non essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria per il 1990);

e) qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardare il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

4. Possono beneficiare degli incentivi previsti dal presente regolamento gli inserimenti lavorativi a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 2 in qualità di soci lavoratori di cooperative.

5. Per essere ammissibili a contributo, gli inserimenti lavorativi in cooperativa, di cui al comma 4, possiedono i seguenti requisiti:

a) non riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda a seguito di recesso od esclusione di un socio, salvo che gli inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;

b) avvenire in cooperative che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 6: Articolo 6 Incentivi per l'assunzione con contratti a tempo determinato

1. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a ventiquattro mesi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, e riguardanti soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2.

2. Sono incentivabili le assunzioni con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, e riguardanti soggetti che alla data di presentazione della domanda di contributo appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a condizione che la durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, sia non inferiore a dodici mesi e corrisponda ad almeno la metà del periodo di contribuzione necessario al soggetto assunto per maturare il diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente normativa.

3. Per essere ammissibili a contributo, le assunzioni di cui al presente articolo soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 7: Articolo 7 Incentivi per la creazione di nuove imprese e l'acquisto di partecipazioni prevalenti

1. Per beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese, le imprese soddisfano i seguenti requisiti:

a) essere state costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);

b) soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);

c) non rilevare o comunque proseguire attività di impresa già esercitate da titolari, soci, società aventi i medesimi soci, coniugi, parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado.

2. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.

3. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, lettera a), detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.

4. Possono beneficiare degli incentivi anche i soggetti appartenenti ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
5. Possono beneficiare degli incentivi per la creazione di nuove imprese anche le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento da soggetti disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
6. Le imprese di cui al comma 5 devono soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
7. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), sono posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo.
8. L'incentivo può essere concesso anche nel caso in cui la nuova impresa sia costituita da soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 5, insieme ad altri soggetti che non li soddisfano, purché i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa.
9. Possono beneficiare degli incentivi anche i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 5, che, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, acquistino una partecipazione prevalente in un'impresa avente i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).
10. Qualora la nuova impresa sia costituita da due soggetti dei quali solo uno appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, il contributo è concesso anche se la partecipazione detenuta dal lavoratore appartenente ad una delle categorie di cui al comma 1, lettera a), ovvero avente i requisiti di cui al comma 5, sia pari al 50 per cento del capitale sociale.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 8: Articolo 8 Spese ammissibili per gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Per la concessione dell'incentivo previsto dall'articolo 7 sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese per la partecipazione a corsi di formazione imprenditoriale e le spese di investimento, al netto dell'IVA, per l'acquisto, anche con contratto di leasing, di:
 - a) macchinari e attrezzature;
 - b) mobili e elementi di arredo strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - c) macchine per ufficio e programmi informatici;
 - d) beni immateriali strettamente funzionali alla attività della impresa;
 - e) automezzi destinati al solo trasporto di cose, compresi i "pick-up" con non più di tre posti;
 - f) mezzi per il trasporto di persone qualora costituiscano il mezzo attraverso il quale si esplica l'attività principale svolta dall'impresa.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le spese di cui al comma 1 sono sostenute entro dodici mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:
 - a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
 - b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
 - c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

3. Qualora ai fini dell'iscrizione dell'impresa nei Registri o negli Albi di cui al comma 2 sia richiesto dalla vigente normativa il possesso di alcuni dei beni di cui al comma 1, le relative spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione.

4. Sono altresì ammissibili a contributo le spese per la costituzione dell'impresa, relative a consulenze legali, notarili, tecnico - amministrative e fiscali, sostenute nei sei mesi antecedenti all'iscrizione ovvero entro novanta giorni dall'iscrizione medesima, rispettivamente:

- a) per le imprese, nel Registro delle imprese;
- b) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;
- c) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

5. Qualora l'acquisto dei beni di cui al comma 1 avvenga con contratto di leasing, le relative spese sono ammissibili a contributo qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) previsione espressa dell'opzione di riscatto;
- b) esercizio effettivo del riscatto da parte dell'utilizzatore entro il termine di cui al comma 2.

5 bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, sono ammissibili a contributo le spese sostenute ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, per la certificazione del rendiconto di cui all'articolo 25, comma 4, lettera a), per un ammontare non superiore a 300 euro. (1)

6. Il soggetto beneficiario dell'incentivo previsto dall'articolo 7 ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni per la durata di tre anni. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 9: Articolo 9 Casi di esclusione dall'ammissibilità delle spese per gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Le spese di cui all'articolo 8 non sono ammissibili a contributo nei seguenti casi:

a) acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

b) acquisto di beni o fornitura di servizi qualora il fornitore sia:

- 1) titolare, socio o amministratore dell'impresa richiedente;
- 2) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;
- 3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi titolari, soci o amministratori dell'impresa richiedente;
- 4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente entro il terzo grado o affine

entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci o degli amministratori dell'impresa richiedente;

c) spese finalizzate allo svolgimento di attività rientranti in quelle individuate nell'allegato A o nell'allegato B, a seconda del regime di aiuto in base al quale viene richiesto l'incentivo;

d) spese relative a campagne informative, divulgative e pubblicitarie.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 10: Articolo 10 Incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato

1. Sono interventi ammissibili a contributo:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), i quali soddisfino i seguenti requisiti:

1) essere stati in corso alla data dell'1 gennaio 2010;

2) essere in corso alla data di presentazione della domanda;

3) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dall'1 gennaio 2010;

b) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che soddisfino i requisiti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2):

1) contratto di lavoro intermittente;

2) contratto di inserimento;

3) contratto di lavoro a progetto;

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data dell'1 gennaio 2010 e alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

d) qualora il soggetto richiedente sia una cooperativa, anche gli inserimenti lavorativi in cooperativa che avvengano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, purché essi riguardino personale che, alla data dell'1 gennaio 2010 e alla data di presentazione della domanda, risultasse prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) e c).

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data di presentazione della domanda risultano avere una condizione occupazionale precaria.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se sono effettuate successivamente alla presentazione delle domande per la concessione del contributo di cui al

presente regolamento;

b) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

c) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 1, lettera b), numero 1);

d) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

5. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di apprendistato, a condizione che la stabilizzazione soddisfi le condizioni di cui al comma 4.

6. È ammissibile a contributo l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori che, alla data di presentazione della domanda di contributo, risultavano prestare la propria opera presso il soggetto richiedente, a condizione che sussistano tutti i seguenti requisiti:

a) alla data di presentazione della domanda di contributo i soggetti da stabilizzare prestano la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui al comma 1;

b) i soggetti da stabilizzare, al momento dell'assunzione con una delle tipologie contrattuali di cui alla lettera a), erano lavoratori aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e);

c) la stabilizzazione soddisfa le condizioni di cui al comma 4.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO I - Requisiti per la concessione degli incentivi Allegato 1 Articolo 11: Articolo 11 Incentivi per la frequenza di corsi di riqualificazione

1. Per poter beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo, i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, sono posseduti dai beneficiari alla data di inizio del corso e devono permanere per l'intera durata del corso.

2. I corsi, la cui frequenza consente di beneficiare dell'incentivo:

a) sono realizzati da soggetti accreditati dalla Regione, ai sensi della normativa vigente;

b) prevedono, alternativamente:

1) il rilascio di una certificazione attestante la frequenza dei corsi stessi;

2) il conseguimento di una qualifica.

2 bis. L'incentivo di cui al presente articolo può essere concesso anche con riferimento alla frequenza dei percorsi di politica attiva del lavoro per beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - e le Regioni/Province autonome. (1)

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 2 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO II - Ammontare degli incentivi Allegato 1 Articolo 12: Articolo 12 Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 5

1. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223/1991, ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2010) ovvero di cui all'articolo 7 ter, comma 7, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, l'incentivo è pari a:

a) euro 2.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), numeri 1) e 2), e d);

b) euro 3.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3) e 4);

c) euro 7.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5;

d) euro 3.500 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2);

e) euro 4.000 se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1);

f) euro 4.500, se riguarda soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e). Il contributo è elevato a euro 5.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche disoccupato da almeno 12 mesi, ovvero invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età ma non ha ancora compiuto il cinquantesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro 7.500 qualora l'assunzione o l'inserimento riguardi un soggetto che è anche una donna che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero un uomo che ha già compiuto il cinquantesimo anno di età.

2. Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento in relazione alla quale non possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223/1991, ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7 ter, comma 7, del decreto legge 5/2009, convertito in legge 33/2009:

a) gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono elevati di 2.500 euro;

b) gli importi di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono elevati di 3.500 euro;

c) gli importi di cui al comma 1, lettera c), sono elevati di 4.500 euro.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO II - Ammontare degli incentivi Allegato 1 Articolo 13: Articolo 13 Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 6

1. L'ammontare dell'incentivo è pari:

a) nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 1:

1) ad euro 2.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi in relazione alla quale possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223/1991 ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7 ter, comma 7, del decreto legge 5/2009, convertito in legge 33/2009;

2) ad euro 4.000 per ciascuna assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 24 mesi in relazione alla quale non possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223/1991 ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7 ter, comma 7, del decreto legge 5/2009, convertito in legge 33/2009;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 2, ad euro 4.500 per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la vigente disciplina.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO II - Ammontare degli incentivi Allegato 1 Articolo 14: Articolo 14 Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 7

1. L'ammontare degli incentivi è determinato nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, ed ha un ammontare comunque non superiore a 15.000 euro.

2. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 30.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e);

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti appartenenti alle categorie medesime detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e).

3. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 20.000 euro nell'ipotesi in cui la nuova impresa sia costituita da un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, ovvero nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9.

4. L'ammontare massimo del contributo di cui al comma 1 è elevato a 35.000 euro nelle seguenti ipotesi:

a) qualora la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;

b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 8, la nuova impresa sia costituita da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, e da altri soggetti che non li soddisfino, purché i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, detengano la partecipazione prevalente nella nuova impresa;

c) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 9, la partecipazione prevalente sia acquistata da due o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO II - Ammontare degli incentivi Allegato 1 Articolo 15: Articolo 15 Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 10

1. L'ammontare degli incentivi, con riferimento a ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223/1991, ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7 ter, comma 7, del decreto legge 5/2009, convertito in legge 33/2009, è pari ad euro 1.500.

2. L'importo di cui al comma 1 è elevato a:

a) euro 2.500, qualora la stabilizzazione riguardi invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero donne che alla data della domanda hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data di presentazione della domanda hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età;

b) euro 3.000, qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età;

c) euro 3.000, nelle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 6. Il contributo è elevato a euro 4.500 qualora la stabilizzazione riguardi un soggetto che è anche invalido del lavoro con invalidità inferiore al 34 per cento ovvero una donna che ha già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non ha ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero ancora un uomo che ha già compiuto il quarantacinquesimo anno di età. Il contributo è elevato a euro 5.500 qualora la stabilizzazione riguardi donne che alla data della domanda hanno già compiuto il quarantacinquesimo anno di età ovvero uomini che alla data della domanda hanno già compiuto il cinquantesimo anno di età.

3. Per ciascuna stabilizzazione in relazione alla quale non possano trovare applicazione il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 223/1991, ovvero gli incentivi di cui all'articolo 2, comma 151, della legge 191/2009 ovvero di cui all'articolo 7 ter, comma 7, del decreto legge 5/2009, convertito in legge 33/2009:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e b), sono elevati di 2.500 euro;

b) gli importi di cui al comma 2, lettera c), sono elevati di 3.500 euro.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO II - Ammontare degli incentivi Allegato 1 Articolo 16: Articolo 16 Ammontare degli incentivi di cui all'articolo 11

1. L'ammontare degli incentivi è pari:

a) a 4 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 4.000 euro, per i soggetti che non fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali;

b) a 2 euro per ciascuna ora di effettiva partecipazione ai corsi, fino a un massimo di 2.000 euro, per i soggetti che fruiscono di benefici economici derivanti dagli ammortizzatori sociali.

2. Qualora i lavoratori che fruiscono di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali perdano il loro status durante la partecipazione al corso per il quale è stato richiesto l'incentivo di cui all'articolo 11, l'ammontare dello stesso, dal giorno successivo e fino al termine del corso, viene rideterminato tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, lettera a).

3. Qualora il soggetto che partecipa al corso trovi, nel periodo di frequenza dello stesso, un impiego che non determini la perdita dello stato di disoccupazione, l'ammontare dell'incentivo viene calcolato sino al giorno antecedente l'inizio del nuovo rapporto di lavoro tenuto conto di quanto previsto dal comma 1.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO II - Ammontare degli incentivi Allegato 1 Articolo 17: Articolo 17 Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16

1. Gli importi di cui ai gli articoli 12 e 15 sono aumentati di euro 2.000 con riferimento a ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento o stabilizzazione in relazione alla quale non possa trovare applicazione alcuna delle

agevolazioni contributive di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), ovvero di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 223/1991, ovvero di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), ovvero di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, ovvero ancora di cui all'articolo 2, comma 134, della legge 191/2009.

2. I benefici previsti dalla normativa nazionale richiamati ai fini della determinazione dell'ammontare degli incentivi di cui al presente regolamento si considerano applicabili una volta emanate le relative disposizioni attuative da parte dei competenti organi nazionali. In sede di presentazione della domanda di contributo, il soggetto richiedente indica espressamente i benefici previsti dalla normativa nazionale che ha già richiesto o intende richiedere per la medesima assunzione o stabilizzazione.

3. Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato per la cui instaurazione è stata presentata domanda di contributo sia a tempo parziale, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale indicata nella domanda di contributo. Qualora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato o determinato sia già intervenuta anteriormente alla concessione, l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione. (1)

(1) La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall'art. 3 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "Articolo 17 - Regole comuni sull'ammontare degli incentivi di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16".

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO III - Regimi di aiuto
Allegato 1 Articolo 18: Articolo 18 Regimi di aiuto applicati**

1. Gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 costituiscono aiuto e possono essere concessi quali aiuti di Stato di importo limitato, ovvero in alternativa quali aiuti di importanza minore (de minimis).

2. Costituiscono altresì aiuto e possono essere concessi quali aiuti di Stato di importo limitato, ovvero in alternativa quali aiuti di importanza minore (de minimis) gli incentivi di cui all'articolo 7, nell'ipotesi di creazione di nuove imprese.

3. Gli aiuti di Stato di importo limitato sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 19 e:

a) ai sensi del punto 4.2 della Comunicazione del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, come modificata dalla Comunicazione del 31 ottobre 2009 della Commissione europea; (1)

b) ai sensi dell'articolo 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), come modificata dalla Comunicazione del 31 ottobre 2009 della Commissione europea; (2)

c) nel rispetto delle condizioni di cui alla decisione della Commissione europea C (2009) 4277 del 28 maggio 2009, che approva il regime di aiuto N248/2009 "Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile".

c bis) nel rispetto delle condizioni di cui alla decisione della Commissione europea C (2010) 715 dell'1 febbraio 2010, che approva il regime di aiuto N706/2009 "Aiuti di importo limitato in favore di aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. (3)

4. Gli aiuti di importanza minore (de minimis) sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 e ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88

del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 193/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 21 dicembre 2007.

(1) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 4 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "a) ai sensi del punto 4.2 della Comunicazione del 22 gennaio 2009 della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica;".

(2) La presente lettera è stata così modificata dall'art. 4 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "b) ai sensi dell'articolo 3 della direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso di finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica);".

(3) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 4 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO III - Regimi di aiuto
Allegato 1 Articolo 19: Articolo 19 Regime di aiuto di importo limitato**

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, a titolo di aiuto di importo limitato le imprese:

a) che alla data dell'1 luglio 2008 non versavano in difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" rispettivamente, ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, per le imprese di grandi dimensioni, e ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria, per le microimprese, piccole e medie imprese;

b) che non sono destinatarie di ordini di recupero pendenti di aiuti di Stato che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune o che li hanno successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

c) che non operano nei settori o svolgono le attività di cui all'allegato A.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi fino alla data del 31 dicembre 2010.

3. La somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 e degli aiuti de minimis ricevuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 non deve superare l'importo di 500.000 euro tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.

3 bis. Con riferimento alle aziende attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, la somma dell'importo degli aiuti di importo limitato ricevuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2010, e degli aiuti de minimis ricevuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 non deve superare l'importo di 15.000 euro tra l'1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. (1)

4. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 5 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO III - Regimi di aiuto
Allegato 1 Articolo 20: Articolo 20 Regime di aiuto de minimis**

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, a titolo di aiuto de minimis le imprese:

a) che non versano in stato di difficoltà, secondo la definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi del punto 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

b) che non operano nei settori o svolgono le attività di cui all'allegato B.

2. Gli incentivi sono concessi previo rispetto, all'atto della concessione, dei massimali previsti rispettivamente dall'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 e dall'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007.

3. L'allegato B del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO III - Regimi di aiuto
Allegato 1 Articolo 21: Articolo 21 Cumulabilità degli incentivi**

1. Gli incentivi concessi a titolo di aiuto di importo limitato:

a) non sono cumulabili con le agevolazioni concesse a titolo di aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 per i medesimi costi ammissibili;

b) sono cumulabili con altri aiuti compatibili o altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime di aiuto indicate nei relativi orientamenti e regolamenti di esenzione per categoria.

2. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

3. Gli incentivi di cui al presente regolamento non sono fra di loro cumulabili per il medesimo intervento ovvero per i medesimi costi ammissibili.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali
Allegato 1 Articolo 22: Articolo 22 Riparto delle risorse**

1. Il 70 per cento delle risorse disponibili è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 aprile di ciascun anno.
2. Il residuo 30 per cento delle risorse disponibili è ripartito fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 30 settembre di ciascun anno.
3. Per il solo anno 2010 le risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono ripartite tra le Province per il 70 per cento in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia dall'1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 a valere sui regolamenti di cui all'articolo 32, e per il 30 per cento in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia dall'1 gennaio 2010 al 30 aprile 2010 a valere sui regolamenti medesimi.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali Allegato 1 Articolo 23: Articolo 23 Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione degli incentivi sono presentate alla Provincia competente.
2. Ai fini del presente regolamento per Provincia competente si intende:
 - a) per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 la Provincia sul cui territorio è instaurato il rapporto di lavoro;
 - b) per gli incentivi di cui all'articolo 7 la Provincia in cui il soggetto richiedente ha sede o residenza;
 - c) per gli incentivi di cui all'articolo 11 la Provincia in cui il soggetto richiedente prestava la propria attività lavorativa.
3. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dall'1 gennaio al 30 settembre di ciascun anno.
4. Annualmente, il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 3 può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale adottata entro il 15 settembre.
5. La deliberazione di cui al comma 4 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
6. Per il solo anno 2010:
 - a) le domande per la concessione degli incentivi di cui al presente regolamento sono presentate a pena di inammissibilità dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre;
 - b) non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali Allegato 1 Articolo 24: Articolo 24 Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente all'assunzione o all'inserimento

lavorativo e devono essere corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 12, 13 e 17;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) per ogni soggetto da assumere o inserire, una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, ovvero di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, nelle ipotesi di cui all'articolo 6, a tempo determinato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali Allegato 1 Articolo 25: Articolo 25 Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 7

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere presentate entro sei mesi dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente:

1) per le imprese, nel Registro delle imprese;

2) per le imprese artigiane, nell'Albo delle imprese artigiane;

3) per le cooperative, nel Registro regionale delle cooperative.

b) fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, essere presentate anteriormente al sostenimento delle spese ammissibili;

c) essere corredate da:

1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j). Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 3, deve essere altresì prodotta un'ulteriore dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la detenzione, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), della partecipazione prevalente nella nuova impresa;

2) una visura camerale dell'impresa;

3) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenere o, nell'ipotesi di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, delle spese sostenute.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, la domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata anteriormente all'acquisto della partecipazione prevalente ed è corredata da:

a) una dichiarazione, sottoscritta da coloro che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante la loro qualità di soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa in cui i soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, intendono acquistare la partecipazione prevalente e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso in capo all'impresa medesima dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j);

c) una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti appartenenti ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero aventi i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, che intendono acquistare la partecipazione prevalente in una determinata impresa e dal legale rappresentante dell'impresa medesima, con cui i primi si impegnano ad acquistare la partecipazione prevalente in caso di ammissione a contributo e il secondo si impegna a cederla.

3. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al presente articolo, la Provincia verifica il permanere dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d).

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo:

a) entro diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative, il soggetto beneficiario deposita presso la Provincia un rendiconto delle spese sostenute e quietanzate, con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia. La documentazione giustificativa delle spese di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, ha data non successiva al novantesimo giorno decorrente dalla data dell'iscrizione dell'impresa, rispettivamente, per le imprese nel Registro delle imprese, per le imprese artigiane nell'Albo delle imprese artigiane e per le cooperative nel Registro regionale delle cooperative.

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, commi 4 e 9, i soggetti beneficiari depositano presso la Provincia competente, entro tre mesi decorrenti dall'acquisto della partecipazione prevalente nell'impresa, la documentazione attestante l'acquisto medesimo.

5. Il rendiconto e la documentazione giustificativa di cui al comma 4 sono presentati ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Il soggetto beneficiario trasmette annualmente alla Provincia competente una dichiarazione attestante il rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 6.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali Allegato 1 Articolo 26: Articolo 26 Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 10

1. Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate anteriormente alla trasformazione, all'assunzione o all'inserimento lavorativo e sono corredate da:

a) i dati del lavoratore, con l'indicazione se per l'assunzione del medesimo trovino o meno applicazione i benefici o le agevolazioni nazionali di cui agli articoli 15 e 17;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del datore di lavoro e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; i soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge;

c) la documentazione attestante la vigenza del contratto di apprendistato che si intende stabilizzare ovvero il

soddisfacimento, da parte del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione che si intende stabilizzare, di tutti i requisiti di cui all'articolo 10, commi 2 o 5 o 6;

d) la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore interessati, con la quale il primo si impegna a realizzare la trasformazione del rapporto, l'assunzione o l'inserimento in caso di ammissione a contributo di cui al presente regolamento ed il secondo dichiara la disponibilità ad accettare la trasformazione, l'assunzione o l'inserimento.

2. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia può richiedere copia dei contratti idonei ad attestare il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo, il soggetto beneficiario stipula, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo, il contratto di lavoro a tempo indeterminato. La Provincia competente verifica l'intervenuta stipulazione del contratto e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro. Qualora all'atto dell'erogazione la durata dell'orario di lavoro risulti ridotta rispetto a quella verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, la Provincia provvede a rideterminare l'ammontare del contributo.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali Allegato 1 Articolo 27: Articolo 27 Disposizioni procedurali concernenti gli incentivi di cui all'articolo 11

1. La domanda di contributo, a pena di inammissibilità, è presentata entro due mesi dall'inizio del corso di riqualificazione ed è corredata da una dichiarazione, sottoscritta dai soggetti partecipanti ai corsi e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) od e), l'eventuale fruizione di benefici economici derivanti da ammortizzatori sociali e l'iscrizione ad un corso di riqualificazione realizzato da un soggetto accreditato dalla Regione.

2. I soggetti richiedenti possono presentare una richiesta di anticipazione per un importo pari al 30 per cento del contributo massimo concedibile nel caso di specie. La richiesta di anticipazione è corredata da una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che eroga la formazione, attestante la frequenza del corso di riqualificazione nella misura pari almeno al 30 per cento della durata prevista. La Provincia competente provvede sulla richiesta di anticipazione entro trenta giorni dalla presentazione. L'anticipazione è erogata contestualmente all'atto di concessione.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, ovvero del saldo nell'ipotesi di cui al comma 2, i soggetti beneficiari presentano, entro un mese dalla conclusione del corso di riqualificazione, una dichiarazione, resa dal soggetto accreditato che ha erogato la formazione, attestante la frequenza del corso di formazione nella misura pari almeno al 70 per cento della durata prevista.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali Allegato 1 Articolo 28: Articolo 28 Disposizioni procedurali comuni

1. Le domande di contributo vengono istruite dalle Province secondo l'ordine cronologico di presentazione ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000.

2. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui agli articoli 24, 25 e 26, qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto di importo limitato la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) che l'impresa non versava in difficoltà alla data dell'1 luglio 2008, se prevista in applicazione degli orientamenti comunitari che definiscono le imprese in difficoltà;

b) che l'impresa non è destinataria di ordini di recupero pendenti di aiuti di Stato che lo Stato è tenuto a recuperare in

esecuzione di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune o che li hanno successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

c) le agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato sia a titolo di aiuti di importo limitato che a titolo di aiuti de minimis a decorrere dall'1 gennaio 2008.

3. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui agli articoli 24, 25 e 26, qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto de minimis la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

4. La Province comunicano al beneficiario la concessione del contributo, nei limiti delle risorse disponibili.

5. Il provvedimento di concessione per i contributi di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, prevede espressamente che il contributo ha natura di aiuto di importo limitato ovvero di aiuto de minimis ai sensi della normativa comunitaria di cui agli articoli 19 e 20, applicabile nel caso di specie.

6. Le Province procedono all'erogazione del contributo una volta effettuata con esito favorevole la verifica di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3, ovvero una volta acquisita la documentazione di cui agli articoli 25, comma 4, o 27, comma 3.

7. I procedimenti di cui al presente regolamento si concludono entro un termine non superiore a novanta giorni.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, le Province disciplinano, secondo il proprio ordinamento, i termini del procedimento non determinati dal presente regolamento.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali
Allegato 1 Articolo 29: Articolo 29 Variazioni intervenute nel soggetto richiedente**

1. Qualora, successivamente all'assunzione, all'inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui agli articoli 5, 6 e 10 sia interessato da trasformazione o da fusione di società ovvero realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato richiesto il contributo.

2. Ai fini del comma 1, il soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione societaria ovvero al quale l'azienda sia stata conferita, trasferita o affittata presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dalla data dell'evento di cui al comma 1.

3. La domanda di cui al comma 2 è corredata, a pena di inammissibilità, da:

a) documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1;

b) documentazione attestante la prosecuzione del rapporto di lavoro per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto il contributo;

c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso, alla data della presentazione della domanda di cui al comma 2, dei requisiti

di cui all'articolo 4, commi 1 e 2. I soggetti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese devono altresì attestare i motivi di tale esenzione nonché dichiarare che dal momento dell'instaurazione dei rapporti di lavoro per i quali viene richiesto il contributo essi esercitano la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge.

4. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda per gli incentivi di cui all'articolo 7, l'impresa per la cui costituzione è stata presentata la domanda di contributo sia interessata da trasformazione, il contributo richiesto è concesso o erogato al soggetto risultante dalla trasformazione qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) la partecipazione prevalente nel capitale sociale del soggetto risultante dalla trasformazione deve essere posseduta dal medesimo soggetto o dai medesimi soggetti che avevano presentato la domanda di contributo relativa alla costituzione dell'impresa oggetto di trasformazione;

b) il soggetto derivante dalla trasformazione deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), d), g), i) e j).

5. Ai fini del comma 4, il soggetto risultante dalla trasformazione presenta domanda di subentro alla Provincia alla quale era stato richiesto il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione dell'impresa derivante dalla trasformazione nei Registri o negli Albi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a).

6. La domanda di cui al comma 5 è corredata, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui al comma 4.

7. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui ai commi 2 e 5, qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto di importo limitato la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante:

a) che l'impresa non versava in difficoltà alla data dell'1 luglio 2008, se prevista in applicazione degli orientamenti comunitari che definiscono le imprese in difficoltà;

b) che l'impresa non è destinataria di ordini di recupero pendenti di aiuti di Stato che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune o che li hanno successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;

c) le agevolazioni di cui l'impresa ha beneficiato sia a titolo di aiuti di importo limitato che a titolo di aiuti de minimis a decorrere dall'1 gennaio 2008.

8. Verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi per le domande di cui ai commi 2 e 5, qualora l'incentivo sia stato richiesto a titolo di aiuto de minimis la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione contiene altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie.

**Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali
Allegato 1 Articolo 30: Articolo 30 Revoca dei benefici**

1. Comportano la revoca totale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10:

a) la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel termine perentorio di novanta giorni di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3;

b) l'esito negativo della verifica di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3.

2. Comportano la revoca parziale degli incentivi di cui agli articoli 5 e 10 i seguenti eventi, intervenuti dopo l'erogazione ed entro tre anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione effettuati ai sensi del presente regolamento:

a) il licenziamento del lavoratore;

b) le dimissioni volontarie o il decesso del medesimo;

c) la riduzione dell'orario di lavoro accertato all'esito della verifica di cui agli articoli 24, comma 2, o 26, comma 3.

3. Con riferimento agli eventi di cui al comma 2, lettere a) e b), il soggetto beneficiario provvede alla restituzione di una quota parte del contributo nelle seguenti misure:

a) se l'evento si verifica prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del contributo;

b) se l'evento si verifica decorso un anno dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi due anni, nella misura del 30 per cento dell'ammontare del contributo;

c) se l'evento si verifica decorsi due anni dall'assunzione, dall'inserimento o dalla stabilizzazione e prima che siano trascorsi tre anni, nella misura del 15 per cento dell'ammontare del contributo.

4. Con riferimento all'evento di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione il comma 3 qualora la riduzione di orario sia pari almeno al 50 per cento rispetto all'orario di lavoro. Qualora la riduzione di orario sia inferiore al 50 per cento, le misure indicate dal comma 3 sono ridotte della metà. Il soggetto beneficiario comunica alla Provincia competente, entro novanta giorni da ciascuna modifica, tutte le modifiche dell'orario di lavoro intervenute entro tre anni dall'assunzione.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, lettera a), e 4 trovano applicazione anche in relazione agli incentivi di cui all'articolo 6.

6. Comporta la revoca totale degli incentivi di cui all'articolo 7 il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a) e b).

7. Comportano la revoca totale dell'incentivo di cui all'articolo 7:

a) il mancato rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8, comma 6;

b) i seguenti eventi, intervenuti entro un anno dall'erogazione dell'incentivo:

1) la cessazione dell'impresa. La revoca non ha luogo qualora l'impresa per la cui costituzione è stato erogato il contributo sia stata interessata da trasformazione e in relazione all'impresa derivante dalla trasformazione risultino soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'articolo 29, comma 4;

2) il venir meno della titolarità della partecipazione prevalente nell'impresa in capo a soggetti che, alla data di presentazione della domanda di contributo, appartengono ad una delle categorie cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) ovvero hanno i requisiti di cui all'articolo 7, comma 5.

8. Comportano la revoca totale dell'incentivo di cui all'articolo 11:

a) la sopravvenuta perdita, durante il corso, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1;

b) il mancato deposito, nel termine indicato, della documentazione di cui all'articolo 27, comma 3.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO IV - Disposizioni procedurali

Allegato 1 Articolo 31: Articolo 31 Monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente Regolamento è svolto dall'Agenzia regionale del lavoro.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Allegato 1 Articolo 32: Articolo 32 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2008, n. 342;

b) il Regolamento per l'attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 agosto 2006, n. 237.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO V - Disposizioni finali e transitorie

Allegato 1 Articolo 33: Articolo 33 Disposizioni transitorie

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento possono presentare alla Provincia competente domanda di contributo per la trasformazione di rapporti ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato i soggetti che abbiano realizzato, a decorrere dall'1 gennaio 2010 e anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, i seguenti interventi:

a) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, come disciplinati dal decreto legislativo 368/2001, i quali soddisfino i seguenti requisiti:

1) essere in corso alla data del 31 dicembre 2009;

2) scadere, anche per effetto di proroghe intervenute anche successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, entro ventiquattro mesi dal 31 dicembre 2009;

b) la trasformazione in contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di contratti di apprendistato, che soddisfino il requisito di cui alla lettera a), numero 1);

c) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale prestante la propria opera presso il soggetto richiedente in base a uno dei seguenti contratti, che soddisfi il requisito di cui alla lettera a), numero 1):

1) contratto di lavoro intermittente;

2) contratto di inserimento;

3) contratto di lavoro a progetto;

d) l'assunzione con contratti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, a tempo indeterminato, anche parziale, di personale che, alla data del 31 dicembre 2009, risulta prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro;

e) gli inserimenti lavorativi in cooperativa a tempo indeterminato che avvengono nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riguardanti personale che, alla data del 31 dicembre 2009, risulta prestare la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad una delle tipologie contrattuali di cui alle lettere a), b) , c) e d).

2. Gli interventi previsti dal comma 1, lettere a), c), d) ed e), sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che alla data della trasformazione del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione risultassero avere una condizione occupazionale precaria. Ai fini del presente articolo hanno una condizione occupazionale precaria i lavoratori che nei cinque anni precedenti alla trasformazione del rapporto ad elevato rischio di precarizzazione avessero prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a trentasei mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro: (1)

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

2) contratto di lavoro intermittente;

3) contratto di formazione e lavoro;

4) contratto di inserimento;

5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

6) contratto di lavoro a progetto;

7) contratto di lavoro interinale;

8) contratto di somministrazione di lavoro;

9) contratto di apprendistato.

3. Ai fini della verifica del requisito di cui al comma 2, si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di mesi. I periodi di vigenza contrattuale inferiore al mese e i resti di giorni risultanti da periodi di vigenza contrattuale superiore al mese concorrono a loro volta a formare un mese se la sommatoria è pari a trenta giorni.

4. Le trasformazioni, le assunzioni e gli inserimenti di cui al presente articolo sono ammissibili a contributo solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) se il rapporto di lavoro derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti di cui al presente articolo è svolto nel territorio regionale;

b) se il contratto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile derivante dalle trasformazioni, assunzioni o inserimenti è diverso dalla tipologia di cui al comma 1, lettera c), numero 1);

c) se, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non riguardano il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.

4 bis. Entro il 31 dicembre 2010 è possibile presentare alla Provincia competente domanda di contributo per la creazione di nuove imprese, qualora la domanda medesima non sia già stata presentata conformemente alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 32, con riferimento ad imprese costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e per le quali, alla data medesima, non risultasse ancora decorso il termine di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 342/2008 ovvero di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Regione 237/2006. (2)

5. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 32 continuano a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

(1) Le parole ", lettere a), c), d) ed e)," contenute nel presente alinea sono state aggiunte dall'art. 6 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 6 dell'allegato al D.P.Reg. 18.11.2010, n. 246/Pres. (B.U.R. 01.12.2010, n. 48) con decorrenza dal 02.12.2010.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) CAPO V - Disposizioni finali e transitorie Allegato 1 Articolo 34: Articolo 34 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) Allegato 1 Articolo 35: [Sub-]Allegato A Regime di aiuti di importo limitato (articolo 19)

DPCM 3 giugno 2009 - aiuti di stato temporanei - in applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 - settori economici esclusi:
1. settore pesca

(1)

(1) Il presente allegato è stato così modificato dall'allegato A al DECR. 02.12.2010, n. 13360/LAVFOR.LAV/2010 (B.U.R. 15.12.2010, n. 50) con decorrenza dal 30.12.2010. Si riporta di seguito il testo previgente: "Allegato A - Regime di aiuti di importo limitato (articolo 19)

DPCM 3 giugno 2009 - aiuti di stato temporanei - in applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009 - settori economici esclusi:
1. settore pesca
2. settore della produzione primaria di prodotti agricoli (*)
(*) 2) "prodotti agricoli":
a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
c) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio

"

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) Allegato 1 Articolo 36: [Sub-]Allegato B Regime di aiuto de minimis (articolo 20)

Regolamento (CE) n. 1998/2006 - applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore - settori esclusi:	
1. pesca e acquacoltura	
2. produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca;	
3. carboniero	
Codice ATECO 2007	
05	Estrazione di carbone (esclusa torba) (tutta la divisione)
07.1	Estrazione di minerali metalliferi ferrosi (tutto il gruppo)
07.29	Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi (tutta la classe)
08.92	Estrazione di torba (tutta la classe)
09.9	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali (tutto il gruppo)
20.14	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici (tutta la classe)
20.6	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo)
4. Trasporto merci su strada per conto terzi, limitatamente al solo acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada	
Codice ATECO 2007	
49.4	Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (tutto il gruppo)